

CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 182

OGGETTO: DEFINIZIONE VALORI DA ASSEGNARE ALLE AREE EDIFICABILI INDIVIDUATE DAL PRGC AI FINI DELLAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di dicembre alle ore 09:15 nella solita sede delle riunioni, vista la Deliberazione di Giunta n. 159 del 29.11.2022 di approvazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica, il Segretario Generale, BACCHETTA Carmelo Mario, attesta lo svolgimento della seduta in modalità telematica mista, accerta l'identità dei componenti che intervengono in presenza ed in audio e video attraverso appello nominale nelle persone di:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello	Sindaco	X (in presenza)	
2.	BRIZIO Federica	Vice Sindaco	X (in presenza)	
3.	FERRARO Rocco	Assessore	X (in presenza)	
4.	GIORDANO Anna	Assessore	X (in presenza)	
5.	GIORSINO Roberto	Assessore	X (in presenza)	
6.	MULASSANO Filippo	Assessore	X (in videoconferenza	a)

Il Sig. PORTERA Antonello nella qualità di Presidente, dichiara valida la seduta in modalità telematica mista, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

A relazione del Sindaco

Premesso che:

- L'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- Pertanto, a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. 147/2013, sono state abrogate, e che l'IMU è oggi disciplinata dall'art. 1 commi 738 e ss. L. 160/2019 sopra richiamata;
- Ai sensi dell'art. 1 comma 742 L. 160/2019 il soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso;
- L'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 504/1992 (integrato dall'art. 36, comma 2 della Legge 248 del 2006), ancora in vigore, stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 741 L. 160/2019 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36 comma 2 D.L. 223/06, convertito in L. 248/06;
- Al fine di conseguire una equa ripartizione del carico fiscale tra tutti i cittadini e di agevolare i
 contribuenti nella definizione del valore di riferimento, con provvedimento della Giunta comunale
 n. 717 del 02.12.1996 venivano definiti i valori delle aree fabbricabili comprese nello strumento
 urbanistico in quel momento vigente;
- Con successivi provvedimenti, venivano più volte aggiornati e ridefiniti i valori predetti;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 12/12/2022, venivano definiti i valori per gli anni 2021 e 2022;
- Si ritiene di confermare i valori indicati nella citata deliberazione n. 167 del 12/12/2022 anche per l'anno 2023 tranne che per quattro aree che risultavano accomunate dalla dicitura "Valore acquisto dal Comune indicizzato", meccanismo che portava ad ottenere valori ad oggi non verosimili che si discostavano dalla "ratio" che definisce di tutti gli altri valori assegnati alle aree;
- Si è pertanto proceduto alla definizione di nuovi valori tabellari per le quattro aree di cui sopra, come riportato di seguito:

```
DU 6
          R5.3 P.d.C. CONV. Via Mussa
                                             da "Val. acquisto dal Comune indicizzato"
                                      a "Sup. Terr. 102,00 €/mq e Sup. Fond. 164,00 €/mq"
DU 5
          P1.7* S.U.E. Via Torino
                                             da "Val. acquisto dal Comune indicizzato"
                                      a "Sup. Terr. 31,00 €/mq e Sup. Fond. 123,00 €/mq"
                                             da "Val. di acquisto indicizzato"
B UD
          P1.1* DIRETTO
                               Via Alba
                                      a "Sup. Terr. 31,00 €/mg e Sup. Fond. 123,00 €/mg"
          P1.2* S.U.E. Via Alba
                                             da "Val. di acquisto indicizzato"
B UD
                                      a "Sup. Terr. 31,00 €/mg e Sup. Fond. 123,00 €/mg"
```

 Tali valori sono stati calcolati tenendo conto di aree con analoghe caratteristiche a quelle oggetto di modifica:

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per appello nominale in modalità mista audio e video;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2023 i valori indicati nell'allegato A), dando atto che gli stessi costituiscono riferimento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, espressa per appello nominale in modalità mista audio e video, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. $134 - 4^{\circ}$ comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE PORTERA Antonello

IL SEGRETARIO GENERALE BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)